

## Dichiarazione a verbale

In merito alla nota della ASL BAT prot. 53501/2/9 del 01/08/2012, avente ad oggetto “Decreto-legge n. 95/2012. Prestazioni accessorie MMG e PLS”, con la quale si chiedevano al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio direttive sull’interpretazione dell’art 15 del predetto decreto-legge, la FIMMG rassegna quanto segue.

In primo luogo, è inaccettabile che sull’interpretazione e sull’applicazione di norme aventi diretta attinenza con l’ACN della medicina generale, l’Azienda proceda in maniera autonoma senza preventivamente coinvolgere e confrontarsi con le OO. SS. nelle sedi istituzionali a ciò deputate e cioè il CPA. È appena il caso di ricordare che, giuridicamente, i MMG non sono dipendenti ma convenzionati e che il rapporto convenzionale si basa sulla pari dignità contrattuale delle parti. Talché iniziative autonome come quella di cui si discute non sono ammesse né ammissibili e hanno rilevanza dinanzi al giudice del lavoro sotto il profilo della condotta antisindacale. Peraltro la Funzione Pubblica non ha nemmeno il compito di manutenzione dell’ACN che invece spetta alla SISAC/OO.SS.

Nel merito, poi, si deve rilevare che una corretta dinamica relazionale tra azienda e OO. SS. avrebbe permesso un migliore inquadramento della fattispecie proprio per verificare se D.L. 95/12 –ora convertito– ha o meno un qualsiasi impatto sulle norme contrattuali.

Nella formulazione del quesito infatti non si è tenuto in debito conto che il trattamento economico dei MMG è stabilito dal contratto nazionale e da quello regionale e non può mai crescere senza rinnovi contrattuali. L’art. 59 dell’ACN ad esempio, stabilisce il trattamento che compete per ogni singolo assistito in carico a titolo di quota capitaria o l’allegato D quanto spetta per le prestazioni PPIP. Il costo unitario delle prestazioni non può cambiare. Così ad esempio per una rimozione punti era previsto un trattamento economico di € 12,3 e tale rimane per il 2012 o per il 2013 e comunque fino al 2014 essendo vigente il blocco della contrattazione nazionale.

Così posto quindi il quesito non ha alcun senso. Anzi il quesito sembra travalicare in ambiti in cui l’azienda non ha alcuna competenza e cioè nel campo della quantità dei servizi da erogare che come noto spetta in primis al governo centrale –con il LEA– e poi alla regione con i suoi modelli di assistenza.

Si chiede quindi, nella certezza del ripristino delle ordinarie modalità di rapporto tra Azienda e OO. SS., che l’Azienda adotti tutti gli atti necessari ad uniformarsi alle direttive regionali, cui compete l’applicazione delle norme, e non di enti terzi chiamati in causa senza una reale legittimazione.